

*Alla Sindaca di Crema  
Al Presidente del Consiglio Comunale di Crema  
Alla Segretaria Comunale del Comune di Crema*

Crema, 20 gennaio 2015

Il sottoscritto Emanuele Coti Zelati Consigliere Comunali, presento la seguente mozione e chiede che venga iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Crema.

### **Mozione da inserire nell'O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale**

**Oggetto:** STOP SLOT

*Premesso che:*

- la definizione di salute del 1948 dell'OMS recita: *La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità*
- E' importante che la collettività predisponga, attraverso gli organi democratici deputati, delle regole che siano a tutela dei cittadini e della loro salute
- richiamata la titolarità, in capo al Sindaco anche seguito della linea di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50 comma 7 del TUEL (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 23/12/2011 n. 2076; T.A.R. Lazio Roma, sez. II –2/4/2010 n. 5619; si veda anche Corte costituzionale 10/11/2011 n. 300)
- le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, configurano pubblici esercizi, di talché per dette sale il Sindaco, a seguito di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, può esercitare la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico
- la Corte di Giustizia (cfr. sez. III, 12 settembre 2013, cause riunite C - 660/11 e C - 8/12), nell'esaminare approfonditamente la disciplina di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione di servizi), ha ribadito che, in linea con precedenti decisioni, che "l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici ..." (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 19/12/2013 n. 2885);
- l'art. 7 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 59/2010 – in attuazione della direttiva Bolkestein – ha escluso dalla liberalizzazione il gioco d'azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;
- l'intervento comunale non involge in via principale il tema della sicurezza pubblica ma fornisce un contributo alla costruzione di un sistema di prevenzione sociale (cfr. sentenza Sezione 1/8/2012 n. 1484);
- le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico
- che tuttavia, tale potere è stato ridimensionato nei suoi contenuti dall'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto "salva Italia"), che ha riformato l'art. 3 del D.L. 223/2006;

- in ogni caso, la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica;
- tuttavia ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna (Consiglio di Stato, sez. V – 30/6/2014 n. 3272);
- è stato sottolineato come il Comune – allorquando ritenga di dover “combattere” determinate situazioni di potenziale turbamento di specifici interessi pubblici degni di tutela – ha il potere di emanare specifiche ordinanze, ad effetti spaziali e temporali limitati (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 7/4/2014 n. 913);

*Considerato che:*

- la Lombardia è interessata dal 23% del fenomeno ed è la prima Regione per spesa in termini assoluti (**relazione al Parlamento sulle tossicodipendenza – pag. 216 e ss. doc. 13**);
- che il Piano nazionale d'azione sul G.A.P. (gioco d'azzardo patologico) 2013 – 2015 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio riconosce che le persone vulnerabili risentono dell'alto grado di accessibilità e di disponibilità gli stimoli di gioco;
- che, tra le azioni raccomandate, vi è quella tra l'altro di ridurre “l'accessibilità” alle slot-machine, alle VLT, alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive, anche mediante la definizione degli orari di apertura e di chiusura dei punti gioco (doc. 9 Comune - pag. 14 obiettivo 3 azioni raccomandate);
- che la L.r. 21/10/2013 n. 8 ha introdotto norme per la prevenzione trattamento del gioco d'azzardo patologico;
- che in definitiva la regolazione degli orari di apertura e chiusura dei locali per l'esercizio dell'attività da gioco lecito costituisce una legittima azione di prevenzione e lotta alle dipendenze del gioco, in conformità a precise direttive nazionali e regionali;


*Rilevato che:*

- l'utilizzo delle slot machine per il gioco d'azzardo legalizzato possono produrre gravi forme di dipendenza psicologica che deteriorano lo stato di salute dell'individuo
- per ogni individuo dipendente dal gioco d'azzardo esistono cerchie di familiari ed amici a loro volta colpiti da quella dipendenza, trasformando quindi la patologia da personale a sociale
- tale dipendenza patologica impatta negativamente sull'economia familiare ma anche su quella sociale
- questa amministrazione ha già compiuto azioni nella direzione della mitigazione dei problemi derivanti dalle patologie connesse al gioco d'azzardo
- l'uso di apparecchi da intrattenimento sembra in crescita (pag. 7 relazione ASL sulla distribuzione della raccolta per tipologia di gioco, che dà conto del 56,1% del totale nel 2011 contro il 18,1% del 2004);
- non sembra affiorare il vizio afferente all'omesso congruo bilanciamento dei valori coinvolti, poiché l'interesse dell'esercente della sala da gioco sembra essere stato solo parzialmente sacrificato rispetto ai rilevanti interessi di natura sociale perseguiti dall'amministrazione

*tutto ciò premesso e considerato*

**il Consiglio Comunale di Crema approva la seguente linea di indirizzo in ordine alla regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento, così come descritti dal Piano nazionale d'azione sul G.A.P. (gioco d'azzardo patologico), limitandone l'uso giornaliero sul territorio del Comune di Crema (dal lunedì alla domenica) dalle ore 9,00 alle ore 22,00.**

*dott. Emanuele Coti Zelati*  
Consigliere Comunale per Sinistra Ecologia Libertà

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuele Coti Zelati', written in a cursive style.